

Roma, 27 luglio 2020

Prot. n. 3352/2020/F/mgt
Circolare n. 8/2020

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via PEC – Via E-mail

Oggetto: Rinnovo dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dei Collegi dei Revisori dei Conti (Quadriennio 2021-2024) – Assemblee elettorali – Modalità di convocazione e svolgimento delle operazioni di voto

Gentili Presidenti,

prima di sviluppare il tema meglio descritto in oggetto, ricordo e sottolineo che, secondo l'orientamento costante della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS), *“le norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni, le modalità di convocazione e di votazione sono per loro natura inderogabili; pertanto la loro inosservanza comporta la nullità delle operazioni elettorali”* (decisioni n. 14 del 21 giugno 2010 e n. 19 del 25 giugno 2012).

Ciò espresso, gli Uffici della Federazione - come sempre accaduto in passato - hanno predisposto e condividono uno strumento di consultazione circa i principali adempimenti legati allo svolgimento delle prossime operazioni di voto per il rinnovo dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dei Collegi dei Revisori dei Conti attualmente in carica.

Le ‘fonti’ dalle quali sono stati attinti i contenuti di seguito espressi sono la **Legge 11 gennaio 2018, n. 3** per il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie (nota anche come *Legge Lorenzin*) che è intervenuta in modo rilevante in materia elettorale, nonché il **Decreto Ministro della Salute 15 marzo 2018**, al quale è stato demandato il compito di definire le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche.

Dal combinato disposto delle norme ad oggi vigenti si desume che è affidato a ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere ed il ricambio generazionale nella rappresentanza, il compito di eleggere in Assemblea, fra i propri iscritti all’Albo, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto, i propri Organi che sono:

il Consiglio Direttivo, che risulterà composto da:

- sette componenti se gli iscritti all’Albo non superano il numero di cinquecento;
- nove componenti se gli iscritti all’Albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento;
- quindici componenti se gli iscritti all’Albo superano i millecinquecento;

ed **il Collegio dei revisori dei conti**, che risulterà composto da:

- tre membri, di cui uno supplente. La composizione del Collegio dei revisori si integrerà della presenza di un iscritto nel Registro dei revisori legali al quale sarà affidato il ruolo di ‘Presidente’ (non sono state ancora definite le modalità per individuarlo: l’ipotesi al momento più accreditata lo immagina individuato dal Consiglio Direttivo che risulterà eletto).

Ripercorrendo un tracciato già segnato nelle precedenti Circolari diramate in argomento¹, e seguendo un ordine corologico del loro accadimento, si riassumono a seguire i principali adempimenti legati allo svolgimento delle prossime operazioni di voto.

1. Convocazione dell’Assemblea elettorale - Termini e modalità di invio dell’avviso di convocazione - Pubblicazione sul sito dell’Ordine e della Federazione

L’Assemblea elettorale dovrà essere convocata, a cura del Presidente dell’Ordine in carica, nel terzo quadrimestre dell’anno in cui scade il Consiglio Direttivo (per il futuro ogni quattro anni²). Il termine così indicato (sia dalla Legge Lorenzin che dall’art. 1, comma 2, del DM 15 marzo 2018) non è un obbligo in termini assoluti (termine perentorio) ed alla sua inosservanza non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli: è pertanto un termine ordinatorio del quale, però, se ne suggerisce il rispetto. Parimenti si formula l’invito a proclamare gli eletti entro e non oltre la fine dell’anno (il prossimo 31 dicembre 2020).

Le disposizioni per la convocazione dell’Assemblea elettorale, così come novellate dall’art. 1, comma 5, del DM 15.03.2018, prevedono che:

¹ Per tutte vedi la Circolare n. 4/2017 (Prot. n. 3730/2017F/mgt del 4 settembre 2017).

² Art. 2, comma 7, D.Lgs.C.P.S. così come modificato dall’art. 4, comma 1, L. n. 3/2019

a) l'avviso di convocazione dell'Assemblea elettorale debba essere trasmesso a tutti gli iscritti mediante PEC, o mediante Posta Prioritaria all'indirizzo risultante dall'Albo, almeno venti giorni prima³ del termine fissato per l'inizio delle votazioni;

Ai fini della validità della convocazione è posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio dell'avviso. L'Ordine e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale il calendario delle convocazioni.

Anche in questa occasione la Federazione riserverà sul proprio sito uno spazio specifico dedicato alle elezioni. Gli Ordini dovranno pertanto tempestivamente trasmettere alla FNOVI una comunicazione recante l'avviso dell'avvenuta convocazione dell'Assemblea elettorale (**vedi all. 1**).

Nel rispetto di quanto statuito in materia di deliberazioni sulle domande di iscrizione (che prevede un termine di 90 giorni per ottemperarvi), il Consiglio Direttivo - una volta spedito l'avviso di convocazione e fino alla conclusione delle operazioni elettorali - non procederà all'esame delle nuove domande di iscrizione.

2. Avviso di convocazione - Contenuti

L'avviso di convocazione dovrà tassativamente indicare:

- i giorni delle votazioni: le votazioni dovranno durare da un minimo di due ad un massimo di cinque giorni consecutivi, dei quali almeno uno festivo;
- la sede delle votazioni: al fine di garantire la più ampia possibile accessibilità al seggio, in ragione del numero degli iscritti, nonché dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche, sarà possibile indicare anche sedi diverse. Il seggio elettorale sarà unico e non potranno essere aperti più seggi contemporaneamente: lo "spostamento/trasferimento" del seggio elettorale nei giorni dedicati alle operazioni elettorali necessiterà naturalmente, dell'adozione di tutte le cautele possibili per garantire, durante queste fasi, l'integrità delle urne;
- per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni, l'orario delle votazioni dovrà essere individuato in maniera tale da favorire la più ampia partecipazione dei votanti (si suggerisce di prevedere l'apertura del seggio nell'arco della giornata senza alcuna interruzione e con uguale orario per tutti i giorni delle votazioni);
- i nominativi dei componenti il Consiglio Direttivo uscente;
- i nominativi dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti uscente.

³ Risulta pertanto modificata la previsione (introdotta dall'art. 2, comma 4-sexies, del DL 14 marzo 2005, n. 35, nel testo così come integrato dalla relativa Legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 che aveva sostituito il comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs. C.P.S. n 233 del 1946) che aveva ridotto a dieci giorni il termine da rispettare per l'invio dell'avviso di convocazione ("*La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet della Federazione Nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni*").

In considerazione delle esigenze degli Ordini con un elevato numero di iscritti, che potrebbero avere difficoltà a raggiungere il *quorum* in prima convocazione, la Federazione intende aderire ad una prassi ormai consolidata – valutata positivamente anche dalla giurisprudenza che l’ha ritenuta legittima e non contraria a legge – che prevede una metodologia di chiamata congiunta dell’Assemblea elettorale, in prima, in seconda ed, eventualmente, in terza convocazione. Al fine di evitare un raddoppiamento delle formalità e degli adempimenti relativi alla convocazione, gli Ordini che lo ritenessero opportuno potranno pertanto procedere, con un unico avviso, alla convocazione dell’Assemblea sia della 1° che della 2°, ed eventualmente, della 3° adunanza, rispettando un ragionevole periodo di tempo tra le date indicate (un intervallo compreso tra il giorno successivo ed un massimo di 10 giorni dalla data fissata per la precedente convocazione) così da non compromettere in alcun modo il diritto dell’iscritto di conoscere e di poter partecipare a ciascuna assemblea (vedi all. 2) e ricordando che si dovrà ogni volta ottemperare agli adempimenti in ordine alla costituzione del ‘seggio elettorale’, all’apertura e chiusura dello stesso nei giorni e per le ore indicate, alle conseguenti verbalizzazioni (di cui si tratterà in seguito).

Ciò non toglie, ovviamente, che sarà altrettanto corretto provvedere alle singole convocazioni con diversi e separati avvisi di convocazione, rispettando sempre i requisiti di legge e, in particolar modo, il necessario preavviso di almeno venti giorni.

3. Elettorato attivo - Elettorato passivo - Presentazione delle liste – Eleggibilità – Limite doppio mandato

Avranno diritto al voto e saranno eleggibili tutte le persone fisiche iscritte agli Albi dei medici veterinari - ivi compresi gli iscritti all’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari - compresi i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti uscenti.

Sarà possibile candidarsi:

- singolarmente o
- nell’ambito di una lista composta da un numero di candidati non superiore ai componenti da eleggere in ciascuno degli organi.

-

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, del DM 15 marzo 2018, le singole candidature, nonché le liste di candidati opportunamente denominate, dovranno essere presentate entro le ore 12 del decimo giorno prima della data di svolgimento delle votazioni:

- mediante PEC (in questo caso l’invio della candidatura dovrà essere corredata da copia dei documenti d’identità del/i candidato/i e dei sostenitori firmatari, anche diversi dai candidati, che dovranno essere di numero almeno pari a quello dei componenti dell’organo da eleggere);
- o consegnate a mano presso la sede dell’Ordine (in questo caso le singole candidature nonché le liste dei candidati, opportunamente denominate, dovranno essere sottoscritte da un numero di iscritti all’Albo, anche diversi dai candidati, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere. Le firme dovranno essere autenticate dal Presidente dell’Ordine o da un suo delegato).

Gli iscritti non potranno candidarsi in più liste o, contemporaneamente, in una lista e singolarmente per il medesimo organo, ferma restando la facoltà di candidarsi per più organi.

Il mancato rispetto delle precedenti previsioni comporterà l'esclusione dalle elezioni della lista dei candidati o della candidatura singola. L'Ordine provvederà alla pubblicazione delle liste di candidati e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale o mediante affissione presso la sede dell'Ordine.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate resteranno valide (art. 2, comma 4, del DM 15 marzo 18) **e non potranno essere presentate ulteriori liste o singole candidature.**

Con riferimento alle previsioni di cui l'art. 2, comma 8, del D. Lgs. C.P.S. n. 233/46, così come novellato all'art. 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, si ricorda che il Ministero della Salute, con nota del 7 luglio 2020 (*DGPROF 0031016-P-07/07/2020*), ha affrontato la questione del 'limite del doppio mandato' indicando che "*considerato che il prossimo rinnovo elettorale dei consigli direttivi e dei comitati centrali delle Federazioni nazionali sarà il primo ad aver luogo dopo l'entrata in vigore della menzionata legge, si rappresenta che, sentito l'Ufficio di Gabinetto, coloro che attualmente ricoprono la carica di presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario potranno partecipare alla prossima tornata elettorale ed essere legittimamente rieletti*".

4. Assemblea elettorale - Costituzione del 'seggio elettorale'

In sede di Assemblea elettorale, quando ormai sarà scaduto il termine per la presentazione delle liste e delle candidature singole, il Presidente uscente - quale ultimo atto del suo mandato - procederà alla costituzione del seggio elettorale che risulterà composto:

- dai tre professionisti più anziani di età tra quelli presenti in Assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori dei Conti uscenti, e non presenti nelle liste o tra i candidati singolarmente, due dei quali con funzioni di 'scrutatori' ed uno individuato come 'presidente di seggio';
- dal professionista più giovane d'età tra quelli presenti in Assemblea, anch'egli non appartenente al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori dei Conti uscenti, e non presenti nelle liste o tra i candidati singolarmente, con funzioni di 'segretario'.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 15 marzo 2018, per ciascun componente del seggio dovrà/potrà essere individuato il componente supplente (anch'egli non appartenente al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori dei Conti uscenti, e non presente nelle liste o tra i candidati singolarmente).

Decorse tre ore dall'orario di avvio dell'Assemblea elettorale, qualora risultasse impossibile procedere alla costituzione del 'seggio elettorale', il Presidente uscente - constatata tale circostanza - redigerà un apposito verbale (vedi all. 3) del quale sarà data comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine (art. 3, comma 4 del DM 15 marzo 18) o mediante affissione presso la sede dell'Ordine. **In caso di mancata costituzione del seggio in prima convocazione, l'assemblea si costituirà pertanto in seconda convocazione con il relativo quorum; in**

caso di mancata costituzione del seggio anche in seconda convocazione, l'assemblea si costituirà in terza convocazione con il relativo quorum.

5. Operazioni di voto – Schede di voto – Urne elettorali

Una volta costituito il seggio elettorale, il prosieguo delle operazioni elettorali verrà quindi gestito dal 'presidente di seggio' il quale, all'ora fissata, dichiarerà aperto il 'seggio elettorale' e, effettuate le operazioni di verifica del materiale elettorale, darà inizio alle votazioni.

Il 'presidente di seggio' avrà il compito di far predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto. A tal fine potranno essere collocate nella sala delle votazioni un adeguato numero di postazioni/cabine che dovranno essere munite di ripari in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto. Egli adotterà inoltre ogni provvedimento utile e necessario per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Per l'elezione degli organi ordinistici non è ammesso il rilascio di delega.

La votazione si effettuerà a mezzo di schede di colore diverso per ciascuna elezione dei diversi organi (vedi all. 4a e 4b), tutte siglate con il timbro dell'Ordine, che verranno consegnate all'iscritto - previa identificazione e verifica del suo diritto al voto - unitamente ad una matita copiativa (ovvero una penna a inchiostro indelebile) che dovrà essere restituita al 'presidente di seggio' contestualmente all'inserimento delle schede nelle urne.

Sulle schede saranno riportate linee orizzontali in numero uguale a quello dei componenti dell'organo da eleggere, ma la scheda conserverà la sua validità anche nel caso in cui contenesse un numero di preferenze inferiore rispetto al numero dei componenti da eleggere.

Il voto potrà essere espresso

- riportando nella scheda la denominazione della lista: ed in tal caso il voto si intenderà riferito a tutti i componenti la lista;
- riportando singolarmente nella scheda uno o più nominativi di candidati presenti in una lista o in diverse liste, ovvero presentatisi singolarmente. In questo caso, nell'ipotesi di omonimia, l'indicazione della preferenza dovrà essere integrata scrivendo, oltre al nome e cognome del votato, il suo numero di iscrizione all'Ordine, ovvero aggiungendo la sua data di nascita o il luogo di nascita come risultanti dall'Albo.

Dovranno essere predisposte urne adeguate, per capienza, al numero degli aventi diritto al voto nonché distinte per ciascuna votazione (elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti): per distinguerle su ciascuna delle due urne potrà essere incollato il modello della relativa scheda di votazione.

Le urne dovranno essere collocate in modo da essere sempre visibile a tutti.

Il 'presidente di seggio' all'ora fissata per la fine delle operazioni svoltesi il primo giorno, procederà alla chiusura delle urne e provvederà alla predisposizione di uno o più

plichi, ovvero di contenitori (scatole, cassetti, armadi, ecc.), nei quali verranno riposti gli atti e il materiale relativo alle elezioni già compiute e a quelle da compiere il giorno successivo, curando che alle urne, al plico e ai contenitori vengano incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la firma dei componenti il seggio elettorale, nonché di qualsiasi altro elettore che volesse sottoscrivere.

Conseguentemente il 'presidente di seggio' rinvierà le operazioni elettorali all'ora stabilita del giorno seguente e provvederà alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

Il giorno successivo, all'ora stabilita, il 'presidente di seggio' ricostituirà il seggio elettorale e, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti all'apertura e agli accessi della sala e dei sigilli delle urne, dei plichi e dei contenitori, dichiarerà aperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni ai giorni successivi si osserverà la stessa procedura.

L'ultimo giorno, trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, e ammessi a votare gli elettori che si trovassero ancora nei locali del seggio elettorale anche oltre il termine predetto, il 'presidente di seggio' dichiarerà chiusa la votazione e procederà, separatamente per ciascuna delle due votazioni (componenti del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti), al conteggio dei votanti per la verifica del raggiungimento del quorum previsto.

Nel caso in cui non fosse raggiunto il quorum le schede non verranno aperte il 'presidente del seggio' dichiarerà non valida la votazione e non procederà al conteggio delle schede presenti nelle urne. Le stesse andranno distrutte a cura del 'presidente del seggio', assistito dagli "scrutatori" e dal "segretario", il quale dovrà quindi provvedere, nei termini stabiliti dalle norme di legge, ad aggiornare l'Assemblea alla successiva convocazione.

Soltanto se verrà accertato il conseguimento del quorum il 'presidente di seggio' procederà alle operazioni di scrutinio, assistito dagli 'scrutatori' e dal 'segretario'.

6. Validità dell'Assemblea Elettorale – Quorum dei votanti

L'Assemblea Elettorale sarà valida:

- in prima convocazione qualora abbiano votato almeno i due quinti degli aventi diritto;
- in seconda convocazione qualora abbia votato almeno un quinto degli aventi diritto;
- in terza convocazione la votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti.

7. Operazioni di scrutinio

Quando la votazione sarà dichiarata valida per il raggiungimento del quorum, il 'presidente del seggio' dichiarerà chiusa la votazione e darà inizio alle operazioni di scrutinio assistito dagli 'scrutatori' e dal 'segretario'.

Il ‘presidente di seggio’ provvederà preliminarmente al conteggio delle schede depositate nelle urne al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urne stesse⁴ e, riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, provvederà a sigillarne una per invece procedere a scrutinare le schede presenti nell'altra. Lo scrutinio dovrà essere effettuato separatamente e in successione di tempo per ciascuna delle due votazioni svolte (per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori dei conti).

Il ‘presidente di seggio’ dovrà accertare che il voto espresso corrisponda alla volontà dell'elettore che però non deve essere riconoscibile. Ciò detto, non potrà essere annullato, per la sua riconoscibilità, un voto che fosse stato espresso con l'indicazione del diminutivo, univocamente e generalmente da tutti riferito ad un determinato ed inequivoco nome di battesimo⁵. È stata invece ritenuta inutile e valutata come un segno di riconoscimento, con conseguente annullamento del voto, l'indicazione del titolo vicino al nome del candidato, al pari di quando viene usato uno pseudonimo, ove non preventivamente indicato, o la scheda presenta un segno grafico che risulta non casuale né involontario.

Per l'attribuzione di voti non dovrà perdersi di vista l'applicazione di un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato: è sempre necessaria e si impone una ricerca della volontà espressa dall'elettore nel voto, e ciò in base a tutte le circostanze di fatto idonee ad identificare il candidato prescelto. In altre parole, il voto non sarà attribuibile solo nei casi in cui il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

Potrà essere pertanto ritenuta valida una scheda che riporti un cognome del candidato parzialmente errato se, in assenza di altri soggetti aventi generalità simili, lo stesso possa essere agevolmente individuato quale destinatario della volontà dell'elettore⁶.

Sarà altresì valido il voto nel caso di omonimia qualora con l'inserimento del nominativo in una lista, o risultando il nominativo tra le candidature singole, potrà essere indetificata, senza ombra di dubbio, la persona che l'elettore ha inteso votare⁷.

Saranno nulle le schede che presenteranno scritte o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Saranno, altresì, nulle le schede che saranno diverse da

⁴ La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (decisione n. 25 del 14 ottobre 2005) ha chiarito che costituisce motivo di nullità delle operazioni elettorali la discordanza tra il numero delle schede consegnate agli elettori e quello delle schede scrutinate quando tale differenza possa contribuire a modificare il risultato elettorale tra gli eletti.

⁵ Cons. Giust. Amm. Regione Siciliana 18 maggio 2007 n. 393, in Giurisprudenza Amm. 2007, I, 806

⁶ CCEPS 19 maggio 2003, n. 34, in Mass. Comm. Centr. 2003, n. 73

⁷ CCEPS 22 giugno 2006, n. 25 in Mass. Comm. Centr. 2006, n. 34 nonché Sent. Cass. Civ., sez I, del 19.02.2016 n. 3326: la sentenza ha respinto l'istanza del professionista statuendo che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri non aveva sbagliato nell'attribuire i voti espressi perché aveva rinvenuto, senza ombra di dubbio, l'appartenenza del professionista indicato con il solo cognome ad un determinato raggruppamento (ingegneri per lo sviluppo).

quelle consegnate dal ‘seggio elettorale’ o che non saranno state compilate con l'apposita matita copiativa (o penna a inchiostro indelebile)⁸.

Il ‘presidente di seggio’, udito il parere degli ‘scrutatori’, deciderà avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, e deciderà, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, ed avrà cura che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

8. Assemblea elettorale – Verbali

Delle operazioni compiute dovrà essere redatto giorno per giorno apposito verbale in duplice copia, le cui pagine dovranno essere numerate e firmate singolarmente dal ‘presidente del seggio’ nonché dagli componenti il ‘seggio elettorale’. (**vedi all. 5**).

La mancata sottoscrizione pagina per pagina costituisce motivo di nullità delle operazioni elettorali. La sola sottoscrizione alla fine del verbale rende infatti in astratto possibile la fraudolenta sostituzione delle pagine non firmate e l’alterazione della verità concernente lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Nel verbale dovrà essere presa nota di tutto quanto dovesse accadere: la sostituzione di un componente del ‘seggio elettorale’, la sostituzione delle schede affidate all’elettore, la sostituzione delle urne ecc. A verbale dovranno essere descritte le decisioni assunte dal ‘presidente del seggio’ avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali. Sarà sempre lui a decidere, altresì, sull’assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate. Il verbale dovrà infine, riportare la proclamazione degli eletti risultante a seguito dello scrutinio.

9. Proclamazione dei risultati

Ultimato lo scrutinio delle schede il risultato sarà immediatamente proclamato dal ‘presidente del seggio’.

Le schede scrutinate dovranno essere conservate per 180 giorni a cura dell’Ordine. Le schede nulle e contestate dovranno essere conservate per quattro anni, dopo essere state vidimate dal ‘presidente del seggio’ e dagli ‘scrutatori’, in un plico sigillato sul quale l'uno e gli altri apporranno la firma, con il timbro dell’Ordine

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti sino al raggiungimento complessivo del numero dei componenti di ogni organo da eleggere. A parità di voti tra due o più candidati sarà proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente

⁸ Per costante orientamento della Corte di Cassazione, devono ritenersi nulle anche quelle schede che: a) rechino insieme ai nominativi di medici veterinari regolarmente iscritti all’Albo, anche alcuni nomi di fantasia, o di persone non iscritte all’Albo; b) riportino il nome di uno stesso iscritto ripetuto più volte per il medesimo organo da eleggere.

della delibera di iscrizione all'Albo professionale. Nel caso di parità di tale data, si terrà conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.

Il 'presidente del seggio' notificherà immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della Salute, al Tribunale civile e penale nonché alle Federazioni nazionali degli Ordini e agli Enti nazionali di previdenza e assistenza delle categorie, ove previsti.

Come già detto, la proclamazione degli eletti dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori uscenti.

Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei revisori uscenti si riuniranno su convocazione del consigliere più anziano di età, individuato per ogni organo, per procedere alla elezione/designazione delle cariche istituzionali.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, seguita dalla elezione/designazione/distribuzione delle cariche istituzionali, ogni iscritto all'Ordine potrà proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).

10. Rinuncia all'esito delle elezioni – Dimissioni

Un iscritto che risultasse eletto alla fine delle operazioni di scrutinio potrà sempre non accettare l'esito della votazione e rinunciare così a ricoprire l'incarico di componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti, ma:

- ove questa circostanza si realizzasse al momento della proclamazione degli eletti a cura del 'presidente del seggio' ma prima della convocazione a cura del più anziano di età degli eletti, saremo di fronte ad una rinuncia all'esito delle elezioni. Il 'presidente del seggio' potrà pertanto procedere alla proclamazione dei risultati includendo il nominativo del primo dei non eletti.

- ove questa circostanza si realizzasse invece in concomitanza con la prima riunione del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, sempre convocata dal più anziano di età degli eletti, si tratterà di dimissioni. In questo caso non sarà possibile coinvolgere il primo dei non eletti e l'organo eletto si insedierà in formazione ridotta.

11. Doppia elezione – Incompatibilità

Qualora un iscritto risultasse eletto contemporaneamente per i due organi (Consiglio Direttivo e Collegio dei revisore dei conti) il 'presidente di seggio', attesa la incompatibilità esistente tra le due cariche, provvederà contestualmente a proclamare, a seconda dell'opzione dell'eletto, il primo dei non eletti delle votazioni riferentesi all'una o all'altra delle cariche.

Nel caso in cui l'opzione non avvenisse contestualmente, il 'presidente di seggio' inviterà l'iscritto eletto nelle due cariche a esprimere – entro quarantotto ore – la propria scelta che sarà comunicata (a cura del Presidente stesso) ai più anziani di età tra gli eletti ai

due organi (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti), per consentire loro di convocare il primo dei non eletti.

12. Insediamento dei nuovi Organi


Il mandato quadriennale degli Organi eletti decorrerà dalla fine delle operazioni elettorali, coincidente con la elezione/designazione/distribuzione delle cariche istituzionali.

* * * * *

Per quanto non espressamente esaminato nella presente Circolare rinvio alla consultazione della normativa vigente in materia nonché alle precedenti comunicazioni di pari oggetto diramate in passato dalla scrivente Federazione, rammentando inoltre che gli Uffici della Federazione sono a disposizione per riscontrare ogni dubbio procedurale dovesse insorgere.

Confidando vorrete garantire la massima conoscibilità possibile presso gli iscritti delle modalità di svolgimento delle operazioni di voto innanzi descritte, ringrazio per la consueta attenzione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)



Allegati